

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

 Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

 Numero scheda Sentenza

Pagina 1 di 3

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

L'accesso ai luoghi da parte del lavoratore, sebbene non concordato con il datore di lavoro e avvenuto in epoca anteriore rispetto alla programmata operazione, non può considerarsi una condotta abnorme, tale da interrompere il nesso di causalità, in quanto non è radicalmente e ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del proprio lavoro e non è eccentrica rispetto alle mansioni del lavoratore (v., tra le tante, Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009 ud., dep. 23/02/2010, Rv. 246695, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro). Va pure ricordato l'orientamento secondo cui, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016 ud., dep. 27/03/2017, rv. 269603).

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice ha l'obbligo di redigere un piano operativo completo che contenga specificamente tutti i rischi connessi al cantiere, che, nel caso di specie, si estendeva anche al Torrino, dove è pacifico erano già stati eseguiti altri lavori di impermeabilizzazione. Invero, valgono rispetto al piano operativo di sicurezza, gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il documento di valutazione dei rischi, sicché il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art.28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 2016, rv. 267253). Nel caso di specie, da un lato, erano già stati svolti lavori di impermeabilizzazione sul Torrino e, dall'altro, era imminente l'esecuzione di ulteriori lavori di impermeabilizzazione sul Torrino, sicché il datore di lavoro aveva l'obbligo di inserire i rischi connessi nel p.o.s. e di informare e formare i lavoratori.

Nell'attuale disciplina l'obbligo di valutazione del rischio di informazione e formazione del lavoratore non può essere frammentato, riferito alle prestazioni giornaliere; tale obbligo è globale, unitario, soggetto a costante aggiornamento, ma non parcellizzato e limitato alle attività giornaliere.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta tutti i ricorsi e condanna il datore di lavoro ricorrente e le ricorrenti parti civili al pagamento delle spese processuali; condanna il datore di lavoro ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite, che liquida in €.2.500,00, oltre accessori di legge, per la prima, ed €.4.500,00 oltre accessori di legge, per la seconda.

Note

La Corte fiorentina ha accolto l'appello proposto dal direttore dell'Hotel presso il quale venivano effettuati i lavori edili ritenendo che i lavori di manutenzione dell'edificio siano stati commissionati e seguiti dalla soc. proprietaria, senza alcun ruolo da parte del direttore dell'albergo; ha, inoltre, escluso che potesse assumere responsabilità quale datore di lavoro, non essendosi verificato l'infortunio in un luogo di lavoro per i dipendenti dell'albergo.

